

COMUNE DI CADENAZZO



Regolamento per la scuola fuori sede e il doposcuola

Scuola fuori sede

Art. 1 – In generale

In applicazione degli art. 38 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare un periodo di scuola fuori sede per le classi della scuola elementare.

Art. 2 – Scuola fuori sede

Il Municipio, e per esso l'Istituto scolastico, nell'intento di offrire agli allievi un momento di vita comunitaria, di permettere loro la conoscenza di realtà diverse da quella del Comune dove risiedono e di praticare un'esperienza di scuola strutturata in maniera alternativa rispetto a quella che si svolge nell'aula, organizza periodi di scuola fuori sede per gli allievi della scuola elementare.

Art. 3 – Durata e frequenza

La scuola fuori sede viene organizzata almeno una volta nell'ambito del secondo ciclo delle elementari e dura generalmente una settimana, da lunedì a venerdì.

Art. 4 – Partecipazione

La partecipazione alla scuola fuori sede da parte di tutti gli allievi è obbligatoria. Dispense devono essere giustificate da certificato medico. Chi non prende parte alla scuola fuori sede frequenta le lezioni alternative, secondo il normale orario scolastico.

Art. 5 – Tassa

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della scuola fuori sede partecipano ai costi con una tassa, da fr. 125.00 a fr. 150.00 per l'intera settimana.

La tassa è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati.

Art. 6 – Copertura dei costi

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative al trasporto, all'alloggio e alla refezione (derrate alimentari, personale di cucina, ecc.) o l'indennità forfetaria per vitto e alloggio a dipendenza della struttura utilizzata; sono escluse quelle dei docenti.

Art. 7 – Prelievo della tassa

Il Municipio invia alla famiglia dell'allievo la tassa dopo l'approvazione del consuntivo allestito dal direttore dell'istituto.

Doposcuola

Art. 8 – In generale

In applicazione dell'art. 34 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio e per esso l'Istituto scolastico, nell'intento di offrire un ulteriore servizio educativo parascolastico aperto agli allievi della scuola elementare, al di fuori delle ore di lezione o del calendario scolastico e per rispondere a particolari esigenze degli allievi o delle famiglie, può organizzare dei corsi di doposcuola.

È obbligatoria la frequenza di tutte le ore stabilite per ogni singolo corso di doposcuola.

Art. 9 – Tassa

Le spese sono a carico del Comune. Le famiglie degli allievi che usufruiscono di tale servizio partecipano ai costi con una tassa oraria, da fr. 3.00 a fr. 8.00.

La tassa è fissata annualmente dal Municipio, mediante ordinanza municipale, entro i limiti indicati.

Disposizioni comuni

Art. 10 – Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 11 – Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

Art. 12 – Vie di contestazione

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

Entrata in vigore

Art. 13 – Entrata in vigore

Ottenuta l'approvazione dal Consiglio comunale e dal Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore con effetto per l'anno scolastico 2007/2008.

Approvato dal Municipio il 16 agosto 2006

Il sindaco

Il segretario

Giuliano Maddalena

Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 30 ottobre 2006

Il presidente

Il segretario

Orlando Ricca

Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 7 febbraio 2007

Il capo sezione

Elio Genazzi

Modifica articolo 5 e articolo 9:

Approvato dal Municipio il 28 agosto 2007

Approvato dal Consiglio comunale l'8 ottobre 2007

Approvato dalla Sezione enti locali il 4 dicembre 2007

Modifica articolo 8 e articolo 9:

Approvato dal Municipio il 24 ottobre 2011

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 febbraio 2012